

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MIRABELLI)

Roma, 21 gennaio 2015

Sul disegno di legge:

**(1733) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso estende, anche alle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e che sono sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (tra cui lo stabilimento ILVA di Taranto), la disciplina sull'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva anche mediante l'utilizzo delle risorse della stessa azienda, e contribuendo alla più celere ed esaustiva attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dei relativi piani ambientale e industriale;

considerato, inoltre che il decreto-legge reca disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;

ricordato che, in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto, la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2177/2013, attualmente allo stadio del parere motivato, per il mancato rispetto della normativa europea in materia di emissioni industriali e in materia di responsabilità ambientale. Per quanto riguarda le emissioni, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 14, lettera *a*), e 3, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 96/61/CE (*Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC*) [ora articolo 8, paragrafo 1, e articolo 11, lettera *c*), della direttiva 2010/75/UE], a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione all'esercizio. Riguardo alla responsabilità ambientale, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 8, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, in base ai quali, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenerne i relativi costi (principio "chi inquina paga");

preso atto che il comma 4 dell'articolo 1 prevede la possibilità per il commissario dell'amministrazione straordinaria di dare in affitto, oltre che in vendita, gli impianti soggetti ad amministrazione controllata, riconfermando anche per tale ipotesi la procedura negoziata (trattativa privata) per l'individuazione del soggetto tra coloro che garantiscono

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>  
S E D E

la continuità produttiva, anche con riferimento ai livelli occupazionali, nonché il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia;

considerato che l'articolo 2 dispone misure finalizzate a facilitare e velocizzare la piena attuazione dell'AIA rilasciata per lo stabilimento ILVA di Taranto e del relativo piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, anche in funzione del superamento della citata procedura di infrazione;

considerato, altresì, che l'articolo 3 prevede disposizioni finanziarie finalizzate all'utilizzo, da parte del commissario straordinario, mediante una contabilità speciale e per le necessità connesse con l'attuazione dell'AIA e del piano ambientale, delle somme sottoposte a sequestro penale, e che inoltre viene ribadito (al comma 4) il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale, in coerenza con il principio "chi inquina paga" sancito dalla citata direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale;

considerato, inoltre, che l'articolo 4 affronta il problema dei sottoprodotti e dei rifiuti, sollevato dalla citata procedura di infrazione, prevedendo l'approvazione *ex lege* delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche – localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto – per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario, e delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dallo stesso sub-commissario;

considerato che i restanti articoli da 5 a 8 dispongono misure aggiuntive rispetto a quanto necessario per dare attuazione all'AIA e al piano ambientale del 14 marzo 2014, prevedendo la stipula di un Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto (CIS Taranto) – auspicando in tale contesto la valorizzazione del ruolo tecnico e politico delle amministrazioni territoriali e locali coinvolte –, un programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area, misure per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, un piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto;

ricordato che, secondo il piano di azione per l'acciaio della Commissione europea (COM(2013) 407), i Fondi strutturali possono contribuire ad accompagnare i processi di ristrutturazione del settore siderurgico e che, in un contesto di cambiamento e di processi di ristrutturazione profondi, sarebbe opportuno sfruttare appieno il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore e agevolare una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero;

ricordato altresì che, sempre secondo il citato piano, in base alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti di Stato che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020: aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti alla formazione e all'occupazione e aiuti volti a promuovere la tutela dell'ambiente. Il settore siderurgico ha, ad esempio, già usufruito di esenzioni da tasse ambientali e sull'energia a livello nazionale, di aiuti di Stato per misure di efficienza energetica e di aiuti a favore di investimenti che vanno al di là di quanto richiesto da norme cogenti dell'UE. Si riconosce inoltre che la siderurgia è uno dei settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e per il periodo 2013-

2020 gli Stati membri possono contenere l'effetto che l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica indotto dal sistema ETS avrà sulla competitività del settore,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare la piena conformità alla normativa europea e di risolvere la procedura di infrazione n. 2177/2013, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di assicurare che i soggetti incaricati del commissariamento e dell'eventuale amministrazione straordinaria dello stabilimento ILVA di Taranto curino con priorità tale aspetto rispetto agli ulteriori compiti ad essi assegnati;

si auspica, infine, la celere predisposizione del piano industriale di conformazione delle attività produttive, previsto dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, che insieme al piano ambientale del 14 marzo 2014 possa garantire quanto richiesto dall'Unione europea, ovvero: 1) una protezione effettiva dell'ambiente e della salute; 2) il rispetto delle condizioni di autorizzazione; 3) una gestione dei rifiuti prodotti che sia nel pieno rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea.

Franco Mirabelli